

Parità di diritti tra donna e uomo: la politica istituzionale della parità



Introduzione

Il principio della parità tra i sessi si impose nella legislazione svizzera solo nel 1981. Prima di quel momento, si potevano trattare le donne e gli uomini in modo diverso se, nell'ottica allora preponderante nel diritto, essi apparivano come sostanzialmente diversi. Questo accadeva spesso, poiché l'ordinamento giuridico si fondava sull'idea che donne e uomini fossero di natura completamente diversa e, pertanto, dovessero avere diritti e doveri pure diversi. Il principio liberale della parità degli individui – un'idea fondamentale nel nuovo stato federale del 1848 – non veniva dunque applicato al rapporto tra i sessi. In questo caso, il principio della parità giuridica di tutti i cittadini svizzeri era dunque disatteso. Tuttavia erano poche le donne e gli uomini che in questa situazione ravvisavano una discriminazione palese della popolazione femminile. L'opinione corrente era che le donne fossero trattate in conformità con la loro «natura» in modo sì diverso, ma fondamentalmente equivalente. In verità predominavano gli uomini. Erano loro il metro di paragone: le leggi e i regolamenti ricalcavano esclusivamente la loro situazione di vita e di lavoro, ritenuta «normale». Le regolamentazioni concernenti le donne venivano elaborate partendo da quest'ottica maschile o, peggio, non si considerava affatto la realtà della vita al femminile. Quale conseguenza, le donne erano discriminate tanto nel diritto privato quanto in quello pubblico e erano subordinate agli uomini.

Solo quando le donne svizzere ottennero finalmente il diritto di voto e di eleggibilità nel 1971 – 123 anni dopo gli uomini – si compì il passo decisivo verso la parità formale dei sessi. Il 14 giugno 1981 fu iscritto nella Costituzione federale, all'art. 4 cpv. 2, il principio dell'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna. L'articolo costituzionale garantisce alle donne e agli uomini la parità di trattamento e obbliga le autorità e il legislatore a eliminare le discriminazioni. Inoltre impone la realizzazione della parità effettiva tra uomo e donna. A tale scopo elenca esplicitamente i settori del lavoro, della famiglia e della formazione. A livello giuridico impone che si eliminino le disparità esistenti in leggi e ordinanze e che, mediante nuove leggi e ordinanze, si creino le premesse economiche, sociali e politiche che assicurino alle donne e agli uomini le stesse opportunità di realizzarsi.



Sotto la spinta del precetto costituzionale della parità furono finalmente adattate varie leggi. Si realizzò in tal modo il pari trattamento della donna e dell'uomo nel diritto matrimoniale e della famiglia, e si migliorò la posizione della donna nell'assicurazione vecchiaia e superstiti. Continuano tuttavia a permanere degli svantaggi giuridici per le donne p. es. nel campo delle assicurazioni sociali, dove l'inesistente assicurazione maternità rappresenta tuttora una macroscopica lacuna. Inoltre, la quasi completa parità in campo giuridico eliminò per nulla le discriminazioni in campo economico, sociale e politico. Nella prassi, il pari trattamento a livello formale comportò per le donne addirittura un peggioramento della loro situazione, dato che la soppressione dei pochi vantaggi legali di cui godevano non fu accompagnata dall'eliminazione delle discriminazioni esistenti, né dalla creazione di premesse per le pari opportunità negli altri campi. La rivendicazione di misure positive a loro favore, quale compensazione per gli svantaggi sopportati, rimane dunque attuale. Tra le misure più efficaci vi sono le quote. Ma le quote sono contestate, benché in Svizzera abbiano una lunga tradizione politica, in quanto già assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e regionali.

Il rapporto sulla parità salariale, presentato da un gruppo di lavoro del Dipartimento di giustizia e polizia, aveva documentato nel 1988 le notevoli discriminazioni subite dalle donne nel mondo del lavoro. Sulla base di tali dati fu creata la legge federale sulla parità dei sessi (legge sulla parità, LPar), entrata in vigore nel 1996. Tale legge contiene una serie di misure contro la discriminazione delle donne nella vita professionale e funge da strumento giuridico per realizzare il mandato costituzionale della parità effettiva tra donna e uomo.



Cronologia

Per circa 100 anni, durante i quali le donne concentrarono la loro lotta per maggiori diritti soprattutto sul suffragio femminile, le massime autorità federali negarono l'applicazione del principio di parità sancito dalla Costituzione federale (art. 4 cpv. 1 Cost.). Per giustificare la disparità di trattamento si richiamarono sin dal 1887 al vecchio diritto consuetudinario o diritto positivo, che escludeva le donne dagli affari pubblici.

1887

La prima giurista svizzera, Emilie Kempin-Spyri (1853-1901), dà modo al Tribunale federale di chinarsi per la prima volta sulla questione della parità tra i sessi. Il Canton Zurigo le aveva negato l'accesso all'avvocatura perché, in quanto donna, non godeva del diritto di voto e di eleggibilità. Tale diritto era allora considerato una premessa irrinunciabile per l'esercizio della professione. Emilie Kempin-Spyri interpone pertanto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. La sua idea – che l'art. 4 Cost. («Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge») postuli la parità di diritti tra donna e uomo – è tuttavia respinta dai giudici federali, che la ritengono «tanto nuova quanto temeraria».

1923

Il Tribunale federale respinge il ricorso di diritto pubblico del giurista Léonard Jenni, presentato a nome delle donne del movimento bernese per il suffragio femminile. Aveva chiesto che il termine «Svizzeri» dell'art. 74 cpv. 1 Cost. (che regola il diritto di voto in materia federale), fosse esteso alle donne. In tutti gli altri articoli della Costituzione federale e della legislazione si presumeva infatti che i termini «cittadini» e «Svizzeri» comprendessero le donne. I giudici federali motivano il loro rifiuto con la vecchia legge consuetudinaria o diritto positivo, che escludeva le donne dal suffragio.

Negli anni Trenta, la rivendicazione del suffragio femminile lasciò il campo al revival dei ruoli tradizionali. La parità politica sarebbe tornata di attualità solo nel dopoguerra (v. 2.1 Suffragio femminile).

1957

Il Tribunale federale respinge con sentenza del 26 giugno il ricorso di Antoinette Quinche, presidente del Comitato d'azione svizzero per il suffragio femminile, e delle sue 1414 compagne di lotta romande. Avvalendosi dell'argomento che le loro costituzioni cantonali non le escludevano esplicitamente dal diritto di voto, le donne avevano sollecitato l'iscrizione nel catalogo elettorale. Sette dei nove giudici federali pensano che il termine «Suisses» riportato nelle costituzioni cantonali debba essere interpretato nel senso storico e del diritto consuetudinario. Approvano così la decisione delle istanze cantonali di non ammettere le donne all'esercizio del diritto di voto.

1971

Il suffragio femminile in materia federale è accettato il 7 febbraio dai votanti (uomini) con il 65.7% di sì e il 34.3% di no. L'art. 74 cpv. 4 Cost. continua a lasciare ai cantoni la facoltà di stabilire chi debba godere del diritto di voto e di eleggibilità. Essi non sono pertanto obbligati a introdurlo per le donne anche in ambito cantonale.



Il nuovo movimento femminista e la conquista di cariche e posizioni politiche da parte di donne rilanciarono la causa della parità. Gli sforzi compiuti per migliorare la situazione della donna conobbero un nuovo apice nel 1975, Anno internazionale della donna. Al quarto Congresso svizzero delle donne si decise di voler iscrivere nella Costituzione il principio della parità tra i sessi.

1974 Esce il rapporto «Die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft» (La situazione della donna nella famiglia e nella società), di Thomas Held e René Levy, elaborato su mandato della Commissione svizzera per l'UNESCO. Documenta la posizione subordinata delle donne svizzere in famiglia, in politica, nella formazione e nella professione. Il rapporto suscita un numero sorprendente di vivaci reazioni pubbliche. L'idea di realizzarlo era partita alla metà degli anni Sessanta dal movimento per il suffragio femminile.

1975 Il quarto Congresso svizzero per la difesa degli interessi delle donne, che si tiene a Berna nell'Anno internazionale della donna, appoggia il lancio di un'iniziativa popolare che contenga il principio del pari trattamento tra donna e uomo nei vari campi: società, famiglia, mondo del lavoro, educazione e formazione professionale. Una seconda risoluzione rivendica la creazione di un organismo federale per le questioni femminili.

1976 Il Consiglio federale istituisce il 28 gennaio la Commissione federale per i problemi della donna quale commissione extraparlamentare permanente. È il primo ufficio statale per la parità in Svizzera. Si compone di rappresentanti (donne e uomini) delle grandi organizzazioni mantello femminili, dei partner sociali e degli ambienti scientifici. È presieduta da Emilie Lieberherr (PS, Zurigo). La commissione ha funzione consultiva. Deve esprimersi su progetti di legge, condurre indagini su mandato del Consiglio federale, proporre misure per migliorare la condizione femminile e presentare a scadenze regolari un rapporto sulla situazione della donna in Svizzera.

•

L'iniziativa popolare «per l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna» è depositata il 15 dicembre. Chiede l'introduzione di un nuovo articolo costituzionale 4bis che sancisca i seguenti principi: la fondamentale parità tra donna e uomo, la parità di diritti e di doveri nella famiglia, il diritto a un salario uguale per un lavoro uguale o di pari valore, il diritto alla parità di trattamento e di opportunità nell'educazione, nella formazione scolastica e professionale, ma anche nell'assunzione e nell'esercizio della professione. Un disposto transitorio esige che le necessarie norme di applicazione siano varate entro 5 anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare.

1977 Il Tribunale federale è chiamato a pronunciarsi per la prima volta sul principio della parità salariale. Una docente neocastellana aveva interposto un ricorso di diritto pubblico contro la discriminazione salariale subita. Vince la causa in base all'art. 4 cpv. 1 Cost. («Tutti gli Svizzeri sono uguali innanzi alla legge») e alle Convenzioni n. 100 e 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il Tribunale federale decide che non è possibile addurre ragioni serie e fondate contro la richiesta di un salario uguale per le donne e gli uomini.



- 1978** Il nuovo Canton Giura è il primo dei cantoni a riconoscere la parità tra i sessi nella propria Costituzione. L'art. 6 cpv. 1 recita: «Hommes et femmes sont égaux en droit.» Per istanza delle donne, la Costituzione giurassiana prevede anche la creazione di un «Bureau de la condition féminine», avente per compito di migliorare la posizione della donna, di promuovere l'accesso delle donne a posti di responsabilità e di eliminare le discriminazioni esistenti.
- 1979** Il Bureau de la condition féminine de la République et du Canton du Jura diventa operativo il 5 marzo 1979 quale primo ufficio del genere in Svizzera. Fino al 1987 sarà l'unica istituzione di questo tipo a livello cantonale.
- Nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «eguaglianza dei diritti tra donna e uomo» (v. 1976) pubblicato in dicembre, il Consiglio federale raccomanda di respingere tale iniziativa. La sua controproposta riprende i punti essenziali dell'iniziativa, rinunciando tuttavia a una disposizione transitoria.
- 1980** Manifestazione dell'8 giugno davanti a Palazzo federale a favore di un sostegno incondizionato all'iniziativa popolare «eguaglianza dei diritti tra donna e uomo». Il 19 luglio è fondata allo stesso scopo la Comunità di interessi per l'eguaglianza dei diritti tra donna e uomo, conosciuta poi con la sigla «(in)».
- Le Camere federali licenziano il controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «eguaglianza dei diritti tra donna e uomo». Sotto la forte pressione politica, il comitato promotore ritira l'iniziativa per non pregiudicare l'approvazione del controprogetto.
- 1981** Il nuovo art. 4 cpv. 2 Cost. è accettato il 14 giugno in votazione popolare con il 60% di voti favorevoli. Si tratta del controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «eguaglianza dei diritti tra donna e uomo». L'articolo recita: «Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore.» Mentre la prima frase sancisce il divieto di discriminazione diretta e indiretta, la seconda fa obbligo agli organi legislativi della Confederazione, dei cantoni e dei comuni di realizzare non solo la parità formale, ma anche quella fattiva. La terza frase enuncia un principio di parità salariale generale, applicabile non solo al lavoro uguale, bensì anche a quello di pari valore.

Il nuovo articolo costituzionale sulla parità infuse nuova linfa alla causa. Tra giugno 1981 e giugno 1993, il Tribunale federale pronunciò 45 sentenze sulla base di tale articolo: 26 a seguito di ricorsi interposti da donne, 19 a seguito di ricorsi di uomini. Si trattò soprattutto di questioni inerenti alla parità salariale, al diritto di cittadinanza, alle condizioni di accesso alle corporazioni e alle scuole, al divieto di lavoro domenicale, all'obbligo di servire nel corpo pompieri e a vari problemi legati alle assicurazioni sociali (AVS, AI, assegni per la prole, congedo maternità, previdenza professionale ecc.). Una pietra miliare lungo il cammino verso la parità nel diritto civile fu il nuovo diritto matrimoniale, entrato in vigore nel 1988.



1981 Il primo ufficio pubblico per la parità, creato per soddisfare i bisogni interni di un'amministrazione, è il Servizio per le questioni femminili dell'Ufficio federale del personale, che diventa operativo il 1° gennaio. Ha per compito di migliorare la situazione delle donne attive nell'Amministrazione generale della Confederazione.

1982 Il Tribunale federale decide in marzo sulla base del nuovo articolo costituzionale «uguaglianza dei diritti tra uomo e donna» che la prassi di esigere voti scolastici diversi per l'ammissione alle scuole è inaccettabile. Le allieve vodesi si vedono così riconoscere il diritto di accedere alla scuola media alle stesse condizioni dei maschi. Per le femmine valevano prima regole più restrittive.

Il Tribunale federale stabilisce che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può di principio più motivare l'esistenza di regolamentazioni diverse. Per tutto l'ordinamento giuridico, sia le donne che gli uomini devono essere considerati come fondamentalmente uguali, e ciò a tutti i livelli (Confederazione, cantoni, comuni). Disparità di trattamento fondate sul sesso sono d'ora innanzi ammissibili, sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, solo laddove hanno una base biologica (gravidanza, maternità) o funzionale (la definizione dei motivi funzionali permane tuttavia poco chiara, e la sua ammissibilità è contestata, poiché sussiste il pericolo che si ricominci a attribuire a ogni sesso il corrispondente ruolo tradizionale).

1986 Con il Rapporto sul programma legislativo «uguaglianza dei diritti tra uomo e donna» del 26 febbraio, il Consiglio federale pone le basi per concretizzare la politica della parità. Il rapporto elenca le norme legislative federali che comportano una disparità di trattamento tra donna e uomo, e sottopone alle Camere un programma per eliminare i disposti discriminatori per le donne. L'articolo costituzionale sulla parità (art. 4 cpv. 2 Cost.) è interpretato dal Consiglio federale non solo come un mandato di creare la parità formale, ma anche di creare per donne e uomini uguali possibilità di sviluppo nella realtà sociale. Per raggiungere tale obiettivo, esso ritiene necessario attuare misure mirate a favore del sesso sin qui svantaggiato.

1988 Diventa operativo il 1° settembre l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

Sullo sfondo di un congiuntura economica favorevole e di buone prospettive per le finanze pubbliche, alla fine degli anni Ottanta si aprirono degli uffici per la parità anche in vari cantoni: Ginevra 1987, San Gallo e Basilea Campagna 1989, Zurigo, Berna e Neuchâtel 1990, Vaud e Ticino 1991, Zugo e Basilea Città 1992, Vallese 1993, Friburgo 1994, Lucerna e Argovia 1995 (attivo in seno all'amministrazione già dal 1994), Grigioni 1996 e Appenzello Esterno 1999. Quattro grandi città crearono uffici simili all'interno dell'amministrazione comunale: Zurigo 1987, Winterthur 1989, Losanna 1990, Basilea 1993. Gli uffici per la parità delle città di Zurigo (1990) e Berna (1996) hanno un mandato d'azione sociale che si spinge oltre i limiti dell'amministrazione vera e propria.



Con il pretesto delle misure di risparmio, gli uffici per la parità si trovarono presto a dover lottare per la sopravvivenza. Zugo abolì il suo nel 1995. Neuchâtel seguì l'esempio ancora nello stesso anno, chiudendo l'ufficio in quanto istituzione a sé stante e sostituendolo nel 1996 con una delegata per la politica della famiglia e della parità, operante nell'amministrazione. In vari altri cantoni gli uffici dovettero lottare contro la riduzione delle competenze e delle funzioni, i tagli budgetari o la minaccia di eliminazione dei posti di lavoro.

1990 Quale ultimo cantone, Appenzello interno è obbligato a introdurre il suffragio femminile. Il 26 novembre il Tribunale federale accetta all'unanimità un ricorso e decide che i termini «Landsleute» (cittadini) e «übrige Schweizer» (altri svizzeri) riportati nella Costituzione di quel cantone comprendono a partire da subito anche le donne.

1991 Il Consiglio federale emana in dicembre le istruzioni concernenti il miglioramento della rappresentanza e della situazione professionale della donna nell'Amministrazione generale della Confederazione. Entrano in vigore il 1° gennaio 1992. Dovendo occupare posti federali, a parità di qualifiche si dovranno considerare prioritariamente le donne fino a raggiungere una rappresentanza paritetica dei due sessi.

1992 Per aumentare la presenza femminile nelle commissioni extraparlamentari, nelle riviste direttive per le commissioni il Consiglio federale fissa la quota delle donne a un minimo del 30%. A lungo termine si prefigge di raggiungere una rappresentanza paritaria.

Per la prima volta una legge federale tratta le donne e gli uomini in modo quasi uguale riguardo alla lingua. Si tratta della versione tedesca della nuova legge sul diritto d'autore, che le Camere federali approvano il 10 ottobre. Per quanto riguarda il tedesco, in futuro si dovrà rispettare il pari trattamento linguistico in tutte le nuove leggi e in tutti i testi legislativi riveduti. Per il francese e l'italiano questa regola si applica solo limitatamente.

A seguito del clima di apertura che caratterizzò il 1991 (sessione delle donne, sciopero delle donne), furono presentati e dibattuti a livello federale diversi atti parlamentari e istanze indirizzate alle autorità, in cui si chiedevano delle quote per le donne. Grande fu per molte donne la delusione di vedere che in politica ci si rifiutava di applicare ai sessi il sistema proporzionale. La mancata elezione di Christiane Brunner al Consiglio federale il 3 marzo 1993 fu la goccia che fece traboccare il vaso: un'ampia coalizione di donne lanciò un'iniziativa popolare affinché venisse iscritto nella Costituzione il principio di un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali.

1995 Il 22 marzo viene consegnata con 110 000 firme l'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali» («iniziativa 3 marzo», diventata nota come iniziativa delle quote). Chiede l'introduzione di una quota per le donne di circa il 50% in Consiglio nazionale e in Consiglio degli Stati, almeno 3 consigliere federali, una quota di almeno il 40% in Tribunale federale e una rappresentanza equilibrata dei sessi nelle amministrazioni, in particolare presso la Confederazione.

**1996**

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) entra in vigore il 1° luglio. Il suo elemento centrale è il divieto generale di discriminazione nella vita professionale. Tale divieto vige in particolare per l'assunzione, l'attribuzione dei compiti, l'assetto delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento professionali, la promozione e il licenziamento. La legge rileva esplicitamente che non costituiscono una discriminazione i provvedimenti adeguati presi per realizzare la parità effettiva. La molestia sessuale sul posto di lavoro è vietata in quanto forma specifica di discriminazione. L'inversione dell'onere della prova e la facoltà data alle organizzazioni di agire a nome proprio in giudizio contribuiscono a imporre efficacemente le pari opportunità nella vita professionale. In base alla nuova legge, la Confederazione può sostenere finanziariamente progetti e consultori che promuovono la parità nel mondo del lavoro.

1997

La Svizzera è uno degli ultimi paesi a ratificare, il 26 aprile, la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne. Questa convenzione, datata del 1979, impegna gli stati firmatari a predisporre misure politiche, sociali, economiche e culturali per garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne.

-

Nel suo messaggio del 17 marzo, il Consiglio federale raccomanda di respingere senza controprogetto l'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali» («iniziativa 3 marzo», detta anche iniziativa delle quote). La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale decide per contro in agosto di far studiare la possibilità di presentare un controprogetto a questa iniziativa.

1998

L'iniziativa delle quote (v. 1995, 1997) è respinta dal Parlamento. Una controproposta indiretta formulata dal Consiglio nazionale, che prevede una quota di un terzo sulle liste elettorali per le prossime tre elezioni al Consiglio nazionale, è bocciata dal Consiglio degli Stati.

1999

Il Consiglio federale licenzia il Piano d'azione per la parità tra donna e uomo, elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale. Con questo documento esso vuole contribuire a realizzare in Svizzera gli obiettivi formulati dalla Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel 1995.

-

L'ONG Coordinazione post Beijing Svizzera critica in un suo rapporto il Piano d'azione della Svizzera, ritenendolo a tratti troppo poco impegnativo, nonché carente soprattutto per quanto concerne la politica in materia di asilo e migrazioni.

-

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale effettua una valutazione dell'efficacia dell'operato svolto dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Essa riconosce che l'Ufficio ha fornito contributi essenziali alla promozione della parità tra donna e uomo, osservando in particolare che il suo lavoro continua a dimostrarsi necessario.

**2000**

La nuova Costituzione federale entra in vigore il 1° gennaio. Essa riprende il vecchio articolo sull'uguaglianza tra uomo e donna (v. 1981) in forma praticamente inalterata all'art. 8 cpv. 3, precisando che l'«uguaglianza» si intende «di diritto e di fatto». L'articolo recita: «Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.» Nuovo nella Costituzione è il divieto di discriminazione, in particolare a causa del sesso e del modo di vita (art. 8 cpv. 2).

-

L'iniziativa delle quote (v. 1995, 1997, 1998) è respinta dal popolo a larga maggioranza di voti contrari.

V. anche: 2.3 Partecipazione politica, 3.2 Parità salariale, 3.5 Diritto civile, 3.6 Diritto di cittadinanza.



Bibliografia

- Arioli, Kathrin:
Die schweizerische Debatte um die Einführung von Frauenquoten in der Politik.
In: Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft (1998), n. 2, pagg. 131–137.
- Arioli, Kathrin; Furrer Iseli, Felicitas:
Die Anwendung des Gleichstellungsgesetzes auf öffentlichrechtliche Arbeitsverhältnisse.
A cura dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Basilea, 1999.
- Bigler-Eggenberger, Margrith; Kaufmann, Claudia (a cura di):
Kommentar zum Gleichstellungsgesetz.
Basilea e Francoforte sul Meno, 1997.
- Chaponnière, Martine: **Histoire d'une initiative.**
L'égalité des droits entre hommes et femmes. Ginevra e Zurigo, 1983.
- Cleis, Franca; Head-König, Anne-Lise; Varini Ferrari, Osvalda (a cura di): **Donne oggi.**
Valori femminili e valori maschili nella società. Bellinzona, 1995.
- Commissione federale per i problemi della donna (a cura di): **La situation de la femme en Suisse.**
Première partie: Société et économie (1979). Deuxième partie: Biographie et rôle (1982). Troisième partie: Droit (1980). Quatrième partie: Politique au féminin (1984); risp. **Die Stellung der Frau in der Schweiz.** Teil I: Gesellschaft und Wirtschaft (1979). Teil II: Biographien und Rollennorm (1982). Teil III: Recht (1980). Teil IV: Frauenpolitik (1984). Berna, 1979-1984.
- Commissione federale per i problemi della donna (a cura di):
Molte realizzazioni – pochi cambiamenti?
La situazione della donna in Svizzera. Berna, 1995.
- Gloor, Daniela; Meier, Hanna:
Aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi. Rapporto sulla valutazione quantitativa del primo periodo di concessione dei sussidi 1996–1998. Sintesi.
A cura dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Zurigo, 1999.
- Gruppo di lavoro interdipartimentale Seguito della IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne (Pechino, 1995):
Piano d'azione della Svizzera. Parità tra donna e uomo.
A cura dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Berna, 1999.
- Klett, Kathrin; Yersin, Danielle (a cura di):
Die Gleichstellung von Frau und Mann als rechtspolitischer Auftrag.
L'égalité entre hommes et femmes – un mandat politique pour le législateur.
Festschrift für Margrith Bigler-Eggenberger. Basilea e Francoforte sul Meno, 1993.
- Länderbericht der Schweiz [anlässlich der] 4. UNO-Weltfrauenkonferenz:
Aktion für Gleichstellung, Entwicklung und Frieden, Beijing, 1995. [Berna], 1994.



Donne · Potere · Storia

La storia della parità in Svizzera
1848 – 2000

3 Diritto

3.1 Parità di diritti

- Rapport national Suisse, 4e Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes:
Lutter pour l'égalité, le développement et la paix, Pékin, 1995. [Berna], 1994.
- Refaeil, Nora et al.:
Die Gleichbehandlung von Mann und Frau im europäischen und schweizerischen Recht.
Ausgewählte Fragen. Berna e Zurigo, 1997. (Schweizer Schriften zur europäischen Integration, n. 9).
- Rüegg, Marianne: **Staatliche Einrichtungen für die Gleichstellung von Mann und Frau.**
Analyse der Gleichstellungsstellen von Frau und Mann in der Schweiz auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Lavoro di licenza presentato all'Università di Zurigo, 1993.
- Schwander, Ivo; Schaffhauser, René (a cura di):
Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann.
San Gallo, 1996.
- Weber-Dürler, Beatrice:
Chancengleichheit und Rechtsgleichheit.
Festschrift für Ulrich Häfelin. Zurigo, 1989.
- Wyttenbach, Judith:
Geschlechterquoten in der Politik: Eine Herausforderung für die Demokratie?
In: Problemi al femminile, n. 1.2000, pagg. 43–45; risp.
Quotas de sexe en politique: un défi pour la démocratie?
In: Problemi al femminile, n. 1.2000, pagg. 46–48.

Illustrazione: Emilie Kempin-Spyri (1853-1901), prima giurista svizzera.

Fotografia: Gretler's Panoptikum.